REGOLAMENTO (CEE) N. 1373/77 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1977

che determina il livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 749/73 del Consiglio, del 19 marzo 1973, concernente le sovvenzioni alla produzione che il Regno Unito è autorizzato a mantenere per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 872/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che fissa, per la campagna lattiera 1977/1978, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), ha disposto un aumento dei prezzi ; che è necessario tenerne conto per la determinazione del livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 749/73, il prezzo del latte applicabile alla « quantità standard » può essere aumentato, al massimo, in funzione della diminuzione risultante dal ravvicinamento dei prezzi, di un importo pari alla differenza esistente tra il livello di sostegno del latte quale risulta dai prezzi d'intervento applicabili nel Regno Unito e quello che risulta dai prezzi d'intervento applicabili nella Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 dell'atto allegato al trattato di adesione, nel settore lattiero il livello massimo del prezzo garantito del latte valido nel Regno Unito per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1977, è fissato a 18,54 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 17.